



COMUNE DI SASSETTA
Provincia di Livorno

Via Roma 15, 57020 SASSETTA
0565/794707 fax 794203

Area 1
Servizi ASSETTO DEL TERRITORIO ED AMBIENTE
Ufficio AMBIENTE E PIANIFICAZIONE

REGOLAMENTO PER LE FUNZIONI RELATIVE ALVINCOLO IDROGEOLOGICO

ARTICOLO 40 L.R. 21 MARZO 2000 N.39 “LEGGE FORESTALE DELLA TOSCANA”

D.P.G.R. 8 AGOSTO 2003 N.48/R “REGOLAMENTO FORESTALE DELLA TOSCANA”

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
N. 15 DEL 27 AGOSTO 2010
ENTRATO IN VIGORE DAL 11 SETTEMBRE 2010

ART.1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 21 marzo 2000 n.39 (Legge forestale della Toscana), da ultimo modificata dalla legge regionale 2 gennaio 2003 n.1, di seguito denominata “legge forestale”, disciplina quanto previsto dall’articolo 40 della citata legge in coerenza con i contenuti del Regolamento Forestale della Toscana emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003 n.48/R (Regolamento Forestale della Toscana), di seguito denominato “regolamento forestale”.
2. Il regolamento si applica in tutto il territorio del Comune di Sassetta nelle aree appositamente perimetrate nella cartografia redatta ed approvata dalla Provincia di Livorno riportate nella cartografia del quadro conoscitivo del Piano Strutturale ed in quella allegata e parte integrante del Regolamento Urbanistico approvato con deliberazione consiliare n.25 del 3 settembre 2008 (Tavola n.6 - Vincolo idrogeologico).
3. Sono esclusi i territori afferenti i parchi nazionali, i parchi regionali, i parchi provinciali e le riserve naturali ai sensi dell’articolo 68 della legge forestale.

ART.2 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE E DELLE DICHIARAZIONI

1. Le domande di autorizzazione o le dichiarazioni, corredate di tutti gli allegati specificatamente previsti dal presente regolamento, sono presentate al protocollo generale del Comune di Sassetta, nel rispetto e nelle modalità indicate a successivi articoli 3 e 4 e di quanto disposto in generale nel presente regolamento, utilizzando esclusivamente i moduli di cui all’allegato A. Le domande e le dichiarazioni possono essere firmate dal richiedente davanti all’addetto al ricevimento delle stesse, oppure possono essere trasmesse per posta, o con altri mezzi, allegando fotocopia di un documento d’identità valido del richiedente stesso.
2. Le domande di autorizzazione o le dichiarazioni non correttamente compilate utilizzando i moduli allegati di cui al successivo articolo 5, ovvero non corredate di tutti i dati riportati sul modulo, della dimostrazione di avvenuto pagamento dei diritti di segreteria di cui al successivo articolo 8, oppure di tutta la documentazione prevista ed elencata al successivo articolo 3, non saranno considerate valide e quindi ricevibili. L’avvio del procedimento avverrà solo a seguito della corretta compilazione e della presentazione da parte dell’interessato dei dati o degli atti mancanti.
3. Il responsabile del procedimento provvede a comunicare agli interessati, entro **15 giorni**, l’esigenza di integrare la documentazione presentata al fine dell’avvio dell’istruttoria. Il responsabile del procedimento a facoltà di accogliere domande o dichiarazioni corredate da una documentazione semplificata qualora siano relative ad interventi di modesta entità, a propria discrezione.
4. Il responsabile del procedimento può, con provvedimento motivato, richiedere eventuale documentazione integrativa necessaria alla valutazione degli interventi, in relazione alle caratteristiche degli stessi ed a quelle dei luoghi in cui se ne prevede la realizzazione. La richiesta interrompe, per una sola volta, dopo l’avvio del procedimento, e fino alla presentazione della documentazione richiesta, la decorrenza dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo. Dell’interruzione dei termini del procedimento amministrativo di cui sopra deve esserne data apposita comunicazione all’interessato. Nel caso in cui entro **30 giorni** dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra, l’interessato non risponda a quanto richiesto, l’Ufficio comunale disporrà l’archiviazione agli atti della domanda inoltrata, dandone comunicazione all’interessato per l’impossibilità di concludere il procedimento.
- 5 - Le domande di autorizzazione e le dichiarazioni possono essere presentate dai seguenti soggetti:
 - proprietario;
 - possessore, purché sia specificato il titolo che ne legittima il possesso e nei limiti consentiti dal titolo stesso;
 - il tecnico abilitato incaricato della progettazione delle opere o della direzione dei lavori, purché lo

stesso dichiarati di agire su incarico del proprietario o possessore, di cui devono essere specificate le generalità.

- in caso di persone giuridiche, dal legale rappresentante o dal dirigente responsabile, specificando le generalità della persona giuridica ed il titolo in base al quale quest'ultima è legittimata alla presentazione della stessa.

ART.3 - TRASFORMAZIONI DELLA DESTINAZIONE D'USO DEI TERRENI PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICI, MANUFATTI EDILIZI, OPERE INFRASTRUTTURALI ED ALTRE OPERE COSTRUTTIVE (art.42, comma 5, della legge forestale)

Procedure, modalità di presentazione e documentazione da allegare alle domande di autorizzazione e alle dichiarazioni d'inizio lavori per opere e movimenti di terreno.

1. Le domande di autorizzazione o le dichiarazioni, relative al Titolo III, Capo III, Sezione I e II, articoli 100 e 101 del regolamento forestale (norme per la tutela del territorio in relazione agli interventi di carattere urbanistico - edilizio) sono presentate al protocollo generale del Comune tramite l'apposita modulistica di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

2. Le domande devono contenere tutte le informazioni relative alle generalità del richiedente e quant'altro previsto dal presente regolamento, dalla legge forestale e dal regolamento forestale. In aggiunta, per quanto attiene agli aspetti tecnici, dovrà essere riportato quanto di seguito indicato.

3.A) AUTORIZZAZIONI OPERE E MOVIMENTO TERRENI

Chi intenda conseguire l'autorizzazione o parere ai fini idrogeologici per le opere di cui all'articolo 42, comma 5, della legge forestale e all'articolo 101 del regolamento forestale, deve inoltrare al Comune idonea istanza costituita da:

3.A.1) RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE in originale firmata dal proprietario o dall'avente titolo ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del presente regolamento, resa legale con marca da bollo del valore corrente.

Alla richiesta devono essere allegati in duplice copia:

3.A.2) FOTOCOPIA DOCUMENTO D'IDENTITÀ' in corso di validità del richiedente o dell'avente titolo ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del presente regolamento.

3.A.3) ELENCO PARTICELLE CATASTALI con certificato di visura, o attestazione del progettista, e individuazione dell'area di intervento su ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE.

3.A.4) COROGRAFIA in scala non inferiore a 1:10.000, con individuazione puntiforme e/o areale dell'intervento.

3.A.5) RELAZIONE GEOLOGICA redatta in conformità e con le modalità di indagine previste dall'articolo 75 del regolamento forestale, con particolare riferimento alla stabilità dei pendii e dei fronti di scavo e di riporto ed alla regimazione delle acque superficiali, che contenga:

- stralcio della perimetrazione vigente delle aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi degli articoli 3 e 38 della legge forestale e dell'articolo 2 del regolamento forestale;
- verifiche relativamente alla normativa vigente in materia di "Rischio idraulico e idrogeologico" (Piano di Assetto Idrogeologico e studi di Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico);
- classe di pericolosità geologica dell'area d'intervento ai sensi della D.C.R.T. n.94/1985, derivante dagli studi di Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico, ed eventuale classe o norma di fattibilità;
- verifiche relative alla compatibilità dell'intervento con il Piano Strutturale e il Regolamento Ur-

banistico vigenti.

3.A.6) PROGETTO delle opere e dei lavori comprendenti una RELAZIONE TECNICA dettagliata descrittiva dell'opera e dei lavori da eseguire, nonché gli ELABORATI GRAFICI, regolarmente datati e firmati da tecnico abilitato, comprensivi di:

3.A.6.1) PLANIMETRIE e sezioni tipo dell'intervento (in scala adeguata) che rappresentino anche il profilo del terreno per un intorno significativo, relativamente allo stato attuale, modificato e sovrapposto;

3.A.6.2) INDIVIDUAZIONE e quantificazione degli scavi e demolizioni (in giallo) e dei riporti e ampliamenti (in rosso);

3.A.6.3) DOCUMENTAZIONE fotografica di dettaglio e panoramiche dei terreni oggetto dei lavori, con indicati i punti di ripresa, debitamente datate, timbrate e firmate.

3.A.7) Per le opere e movimenti terra già approvati ai fini idrogeologici ed interessati da variante in corso d'opera, dovrà essere indicato l'atto autorizzatorio di riferimento e fornita la sovrapposizione fra stato attuale e modificato, nonché la relazione geologica integrativa. Il progetto deve essere redatto in modo tale da rendere chiaramente intelligibile la natura e la portata degli interventi proposti rispetto all'andamento naturale del terreno ed alla vegetazione di interesse forestale ivi insistente.

3.A.8) Nel caso in cui la realizzazione dell'opera prevista comporti anche la trasformazione del bosco per una superficie superiore a 2000 metri quadrati, la documentazione integrativa da inoltrare, a firma di tecnico abilitato, è quella indicata all'articolo 81 del regolamento forestale. Nei casi in cui l'intervento preveda trasformazioni del bosco inferiori a 2000 metri quadrati e/o l'eliminazione di vegetazione d'interesse forestale tutelata dalla legge forestale, si dovrà integrare la documentazione inoltrata ai sensi del presente articolo specificando l'entità dell'intervento, tipologie e specie forestali da eliminare, con rilievo cartografico di dettaglio.

3.A.9) Per la richiesta di proroga o di variante ad atto autorizzatorio già rilasciato, nella domanda (modello 1A) dovranno essere indicati gli estremi dell'atto originario.

3.B) DICHIARAZIONI D'INIZIO LAVORI (articolo 100 del regolamento forestale)

La dichiarazione di inizio lavori (DIL) per opere e movimento terreni deve essere compilata su apposito modulo predisposto dal Comune.

Le varianti alle DIL sono valide solo se presentate come nuova DIL.

Chi intenda presentare la DIL per le tipologie di intervento previste all'articolo 100 del regolamento forestale, dovrà presentare:

3.B.1) DICHIARAZIONE OPERE E MOVIMENTO TERRENI (O DICHIARAZIONE INIZIO LAVORI) indicante la data presunta dell'inizio dei lavori, la quale, comunque, non potrà essere inferiore a 20 giorni dalla data di registrazione al protocollo del Comune.

Alla dichiarazione devono essere allegati in duplice copia:

3.B.1) FOTOCOPIA DOCUMENTO D'IDENTITÀ' in corso di validità del denunciante o dell'avente titolo ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del presente regolamento.

3.B.2) ELENCO PARTICELLE CATASTALI con certificato di visura, o attestazione del progettista, e in-

dividuaione dell'area di intervento su ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE.

3.B.3) COROGRAFIA in scala non inferiore a 1:10.000, con individuazione puntiforme e/o areale dell'intervento.

3.B.4) PROGETTO delle opere e dei lavori comprendenti una RELAZIONE TECNICA dettagliata descrittiva dell'opera e dei lavori da eseguire, nonché gli ELABORATI GRAFICI, regolarmente datati e firmati da tecnico abilitato, in particolare comprensivi di:

3.B.4.1) PLANIMETRIE e sezioni tipo dell'intervento (in scala adeguata) che rappresentino anche il profilo del terreno per un intorno significativo relativamente allo stato attuale, modificato e sovrapposto;

3.B.4.2) INDIVIDUAZIONE e quantificazione degli scavi e demolizioni (in giallo) e dei riporti e ampliamenti (in rosso) previsti;

3.B.4.3) DOCUMENTAZIONE fotografica di dettaglio e panoramiche dei terreni oggetto dei lavori, con indicati i punti di ripresa, debitamente datate, timbrate e firmate.

3.B.4.4) STRALCIO della perimetrazione vigente delle aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi degli articoli 3 e 38 della legge forestale e dell'articolo 2 del regolamento forestale;

3.B.4.5) STRALCIO della perimetrazione vigente in materia di "rischio idraulico e idrogeologico" (Piano di Assetto Idrogeologico e Studi di Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico);

3.B.4.6) STRALCIO della perimetrazione vigente di pericolosità geologica ai sensi della D.C.R.T. n.94/1985, derivante dagli studi di Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico, ed eventuale classe o norma di fattibilità;

3.B.4.7) VERIFICHE relative alla compatibilità dell'intervento con la Pianificazione Urbanistica del Comune - Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico vigenti;

Se la DIL si avvale dell'articolo 100, comma 9, del regolamento forestale si vedano le condizioni imposte e i contenuti della relazione tecnica e geologica.

ART.4 - SANATORIE

1. Al fine di regolarizzare le opere e le trasformazioni ad esse connesse, realizzate in assenza di autorizzazione o di dichiarazione d'inizio lavori o in difformità a quelle rilasciate e depositate, può essere richiesta un'autorizzazione in sanatoria. In tal caso dovranno essere presentati, sempre in duplice copia, oltre alla documentazione prevista all'articolo precedente, gli elaborati relativi allo stato ante-lavori e allo stato post lavori. Il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria può avvenire solo nel caso in cui le opere e le relative trasformazioni risultino autorizzabili in base alle disposizioni della legge forestale e del regolamento forestale e le stesse non risultino incompatibili con l'assetto idrogeologico dell'area oggetto dei lavori e con gli strumenti di pianificazione territoriale, ferme restando le prescrizioni e gli adeguamenti ritenuti necessari a tale scopo.

2. Il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato al pagamento delle sanzioni amministrative da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido, nonché, nei casi previsti, all'attuazione del rimboschimento compensativo. Il procedimento di sanatoria è sospeso fino alla conclusione del procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative.

3. Il pagamento della sanzione amministrativa elevata ai sensi del Titolo V, Capo IV, della legge forestale deve essere effettuato, direttamente o tramite bonifico bancario, presso la Tesoreria comunale - Cassa di Risparmi di Lucca, Pisa, Livorno, Filiale di Sassetta:

Codice IBAN: IT77P0620070780000000102902

Causale: “sanzioni amministrative vincolo idrogeologico”.

In caso di accertamento di infrazione alla legge forestale da parte degli organi di vigilanza non facenti parte dell'Amministrazione comunale, spetta ad essi, nel rispetto dell'articolo 81 della legge forestale, l'applicazione della sanzione prevista ai sensi dell'articolo 16 della Legge n.689/1981, con le modalità di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge regionale n.81/2000. Mentre rimangono a carico del Comune, quale “autorità competente”, tutti i provvedimenti amministrativi successivi.

Nel caso il Comune prescriva lavori di rimessa in pristino, consolidamento o adeguamento dei luoghi, al fine di assicurare la stabilità dei suoli e la regimazione delle acque, si farà riferimento alle procedure di cui all'articolo 85, Capo IV, della legge forestale.

ART.5 - MODULISTICA

1. Le domande di autorizzazione, le dichiarazioni, nonché le comunicazioni sono presentate al Comune nel rispetto delle procedure di cui agli articoli 2 e 3 del presente regolamento mediante la modulistica riportata in allegato, moduli:

- 1A - Richiesta autorizzazione
- 2A - Dichiarazione inizio lavori
- 3A - Richiesta autorizzazione in sanatoria

che fanno parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

2. Il responsabile del procedimento può altresì disporre la richiesta di ulteriori copie della documentazione qualora l'autorizzazione o la dichiarazione debbano essere trasmesse ad altre amministrazioni pubbliche per eventuali provvedimenti aggiuntivi.

ART.6 - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

1. L'avvio del procedimento amministrativo, avviene con il ricevimento della pratica da parte dell'ufficio protocollo del Comune di Sassetta, previa verifica della sua completezza come determinato al precedente articolo 2, comma 2.

2. Per le domande di autorizzazione l'avvio del procedimento è comunicato all'interessato entro **30 giorni** dal ricevimento della pratica. Nella stessa comunicazione deve essere esplicitato il numero dell'istanza, il responsabile del procedimento e l'ufficio competente, la data di avvio e di termine del procedimento, nel rispetto della Legge n.241/1990 e successive modificazioni. Tale comunicazione non è obbligatoria ove il procedimento sia concluso prima di **30 giorni**.

3. Il responsabile del procedimento può richiedere eventuale documentazione integrativa necessaria alla valutazione degli interventi, in relazione alle caratteristiche degli stessi ed a quelle dei luoghi in cui se ne prevede la realizzazione. La richiesta interrompe, per una sola volta, fino alla presentazione della documentazione richiesta, la decorrenza dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo.

4. I procedimenti relativi alle domande di autorizzazione e si devono concludere con atto da adottarsi a cura del Responsabile di Area, a seguito dell'istruttoria tecnica dell'Ufficio Ambiente e Pianificazione dell'Area 1 - Assetto del territorio ed ambiente, in particolare dal tecnico responsabile del procedimento **eventualmente coadiuvato da un geologo** appositamente incaricato, entro **60 giorni** dall'avvio del procedimento, salvo sospensione dei termini per richiesta di documentazione integrativa.

Il provvedimento autorizzatorio sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per **15 giorni** consecutivi e verrà consegnato all'interessato assieme a una copia della documentazione, opportunamente timbrata e vistata. Copia dell'autorizzazione verrà trasmessa al Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato. Copia della documentazione dovrà conservarsi in cantiere a disposizione degli enti competenti agli accertamenti.

5. Per le dichiarazioni il procedimento si conclude tramite silenzio-assenso dopo **20 giorni** dal ricevimento delle stesse al protocollo generale del Comune, fatta salva l'adozione entro tale termine di un provvedimento di diniego o di sospensione emanato a cura del Responsabile di Area. Entro detto termine possono essere comunicate prescrizioni vincolanti per l'esecuzione dei lavori o richiesta documentazione integrativa, in tal caso i 20 giorni decorrono dalla data di assunzione al protocollo delle integrazioni presentate. Copia della documentazione dovrà conservarsi in cantiere a disposizione degli enti competenti agli accertamenti.

6. La validità temporale massima delle autorizzazioni è di **5 anni** dal suo rilascio, e comunque fino a scadenza del permesso di costruire o della denuncia di inizio dell'attività ai sensi delle norme urbanistico-edilizie ovvero dell'autorizzazione paesaggistica. Mentre i lavori e le attività soggette a DIL sono eseguite entro il termine massimo di **3 anni** dalla presentazione.

Le varianti ai suddetti provvedimenti hanno validità fino alla loro scadenza originaria.

7. La validità temporale delle autorizzazioni può essere prorogata a seguito della presentazione di motivata istanza, almeno **60 giorni** prima della scadenza. Nell'atto con cui viene accordata la proroga è indicata la scadenza della stessa e potranno essere impartite ulteriori prescrizioni per l'esecuzione dei lavori, in relazione allo stato di avanzamento degli stessi ed alle condizioni dei luoghi.

Nel caso in cui l'autorizzazione risulti scaduta prima del completamento delle opere, dovrà essere presentata richiesta di nuova autorizzazione inerente i lavori ancora da realizzare.

8. In caso di rimboschimento compensativo ai sensi dell'articolo 44 della legge forestale e dell'articolo 81 del regolamento forestale, l'autorizzazione è rilasciata previo parere della Provincia di Livorno alla quale verrà trasmessa una richiesta con l'intera pratica.

Fino al rilascio del parere di competenza della Provincia sono sospesi i termini del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione.

9. Il geologo incaricato coadiuvante il responsabile del procedimento in fase di esame ed istruttoria delle istanze di autorizzazione, richiamato al precedente comma 4, dovrà formulare uno specifico parere scritto comprensivo di motivazioni ed eventuali prescrizioni. Tale parere di supporto sarà richiesto a discrezione del responsabile del procedimento con particolare attenzione ai progetti di rilevante impatto sull'assetto idrogeologico dell'area e di particolare complessità.

Spetta alla Giunta comunale determinare le modalità di affidamento dell'incarico e assegnare lo stesso ad un geologo scelto tra quelli iscritti all'Albo professionale della Toscana aventi studio nel comprensorio, oppure ad un geologo dipendente di altra Amministrazione comunale o di altro ufficio pubblico con sede nella Provincia di Livorno.

ART.7 - ULTERIORI ADEMPIMENTI

1. Qualora venga richiesto nell'atto autorizzatorio, il titolare, o per esso il direttore dei lavori, è tenuto a dare preventiva comunicazione all'Ufficio della data di effettivo inizio dei lavori.

2. Nei casi di cui all'articolo 7, comma 5, del regolamento forestale, il Comune con apposito provvedimento a firma del Responsabile di Area può impartire ulteriori prescrizioni, sospendere i lavori o revocare le autorizzazioni dandone comunicazione al titolare e al possessore del bene oggetto dei lavori.

3. I procedimenti amministrativi relativi alle istanze di autorizzazione già presentate al protocollo generale del Comune e giacenti presso l'Ufficio Ambiente e Pianificazione, dovranno concludersi con il provvedimento adottato dal Responsabile di Area entro **30 giorni** dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, anche in mancanza del parere del geologo di cui al precedente articolo 6, comma 4.

ART.8 - DIRITTI DI SEGRETERIA

1. Per l'istruttoria delle pratiche inerenti il vincolo idrogeologico, il richiedente o il denunciante sono tenuti al pagamento dei diritti di segreteria, determinati secondo gli importi seguenti distinti per tipologia di pratica e d'intervento:

IMPORTI IN VIGORE PER GLI ANNI 2010, 2011

tipo pratica	intervento	importo €.
Dichiarazione inizio lavori	Realizzazione di scannafossi ad edifici esistenti di dimensioni non superiori a m.1 x 2	30,00
Dichiarazione inizio lavori	Costruzione di muri di confine, di cancelli, recinzioni con cordolo continuo	30,00
Dichiarazione inizio lavori	Costruzione di muri di contenimento del terrapieno con altezza massima di m.1,50	50,00
Dichiarazione inizio lavori	Realizzazione di opere di manutenzione straordinaria della viabilità esistente	50,00
Dichiarazione inizio lavori	Realizzazione di pozzi per attingimento di acqua ad uso domestico	70,00
Dichiarazione inizio lavori	Ampliamento di edifici esistenti in sopraelevazione	50,00
Dichiarazione inizio lavori	Installazione di serbatoi esterni e interrati di combustibili e liquidi della capacità di mc. da 3 a 10	50,00
Dichiarazione inizio lavori	Interventi da attuare avvalendosi della facoltà di cui all'art.100, comma 9, del regolamento forestale	90,00
Richiesta autorizzazione	Rinnovi, proroghe, varianti in corso d'opera	80,00
Richiesta autorizzazione	Nuove costruzioni di edifici	150,00
Richiesta autorizzazione	Nuove costruzioni di manufatti edilizi non configurabili come edifici	80,00
Richiesta autorizzazione	Nuove costruzioni di edifici e complessi edilizi, opere infrastrutturali, inerenti P.A. urbanistici	300,00
Richiesta autorizzazione	Ampliamenti, ristrutturazioni di edifici esistenti, ricostruzioni, sostituzioni edilizie	100,00
Richiesta autorizzazione	Altre opere costruttive non soggette a dichiarazione, movimenti di terreni, apertura di cave	100,00
Richiesta autorizz. sanatoria	Opere eseguite in assenza dichiarazione di inizio lavori	100,00
Richiesta autorizz. sanatoria	Opere eseguite in difformità dalla dichiarazione di inizio lavori	50,00
Richiesta autorizz. sanatoria	Opere eseguite in assenza di autorizzazione	300,00
Richiesta autorizz. sanatoria	Opere eseguite in difformità dall'autorizzazione	150,00

2. L'importo per ciascuna pratica dovrà essere versato nelle casse comunali prima della presentazione della stessa al protocollo generale del Comune, e copia della ricevuta dovrà essere allegata all'istanza o alla dichiarazione come dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

3. La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'importo dovuto prima della presentazione della richiesta o della dichiarazione al protocollo generale del Comune, fatto salvo quanto riportato al successivo comma, sarà causa di irricevibilità della pratica da attestarsi con provvedimento del Responsabile di Area. In tale caso la pratica sarà invalidata ed archiviata senza esito.

4. Per le istanze e le dichiarazioni presentate al protocollo generale del Comune prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, il versamento dei diritti di segreteria sarà considerato valido anche se effettuato dopo il termine stabilito al precedente comma 2, purché effettuato prima del rilascio dell'atto richiesto ovvero a seguito di richiesta scritta da parte del responsabile del procedimento.

3. La Giunta comunale ha facoltà di aggiornare gli importi relativi ai diritti di segreteria, così come determinati al precedente comma 1, a partire dal 1° gennaio 2012.

ART.9 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI DI ALTRE DISPOSIZIONI COMUNALI

1. Il presente regolamento comunale è approvato ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 ed entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione.

2. Dalla data di entrata in vigore tutte le norme e le disposizioni comunali in contrasto con le norme del presente regolamento sono abrogate.